

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice

dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.3289/16 di R.G.

avente ad oggetto *“nullità/risoluzione negoziale; restituzione somme; risarcimento danni”*

tra

[REDACTED]
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Salomone e Attilio Cavallo, come da mandato in calce all’atto di citazione)

ATTRICE

e

[REDACTED]
(rappresentata e difesa dall’avv. [REDACTED] come da procura in calce alla copia notificata dell’atto di citazione)

CONVENUTA

* * * * *

All’udienza del 17.9.19 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ha convenuto in giudizio ██████████ intermediaria nella stipula del Piano finanziario denominato "Visione Europa", lamentando che l'operazione di investimento del 25.10.00 era strutturalmente invalida nonché infirmata da plurime inadempienze dell'istituto di credito, il quale nell'occasione aveva tenuto una condotta scorretta e negligente, in aperta violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza dell'operazione (art.21 del T.U.F. e artt.39 e ss. del Reg. intermediari n.16190/07), inducendo l'esponente a sottoscrivere un contratto inappropriato alle esigenze ed agli obiettivi manifestati, tanto da comportarle una perdita secca di Euro 52.727,22 alla chiusura dell'operazione.

L'attrice ha domandato la declaratoria di nullità dell'intera operazione contrattuale per immeritevolezza degli interessi perseguiti (artt.1322 - 1418 c.c.) o, in subordine, l'annullamento per errore essenziale sulla sua natura; in via ulteriormente gradata, la risoluzione contrattuale per inadempimento della Banca; in ogni caso, la condanna di quest'ultima a restituire le somme percepite indebitamente (pari ai ratei versati per complessivi Euro 54.487,58 ed alle ulteriori commissioni e spese) e/o a risarcire i danni prodotti, con l'aggravio degli interessi.

██████████ ha chiesto il rigetto delle avverse domande, sostenendo l'assoluta regolarità ed efficacia, sostanziale e formale, delle operazioni finanziarie, nonché la correttezza del proprio operato, evincibile anche dalla documentazione contrattuale.

* * * * *

La domanda principale va accolta nei termini che seguono.

l) Con il prodotto finanziario c.d. "Piano Visione Europa" la ██████████ ha acquistato obbligazioni c.d. *zero coupon* a quindici anni emesse dalla ██████████ ed ha sottoscritto quote del Fondo comune di investimento mobiliare ██████████ (società appartenente al gruppo MPS) - affidando la gestione dei titoli alla stessa Banca intermediaria - con la provvista derivante dal



finanziamento di € 100.000.000 (Euro 51.645,69) al tasso annuo del 7,29% contestualmente concesso dall'istituto di credito, montante da rimborsare in unica soluzione eccetto il "carico" degli interessi corrispettivi, regolato periodicamente tramite pagamento di sessantuno rate trimestrali.

Nel contempo, i titoli mobiliari sono stati costituiti in pegno a favore della banca, a garanzia del rimborso del finanziamento.

Il Piano concordato, articolato su una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (finanziamento; mandato alla banca ad acquistare/sottoscrivere obbligazioni e quote del fondo comune; costituzione in pegno regolare dei titoli mobiliari predetti e polizza assicurativa a garanzia anch'essa della restituzione della somma mutuata; regolazione in c/c delle passività del mutuo), configura un contratto atipico unico ed unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario (così Cass.14/7776).

Si tratta, dunque, di una operazione di ingegneria finanziaria, che si palesa come idonea, mediante la giustapposizione di numerosi tipi negoziali, a produrre un nuovo unitario regolamento di interessi, la cui atipicità deriva appunto dalla combinazione originale di più tipi e la cui causa va autonomamente vagliata (così Cass.15/22950 e Cass.16/2900 riguardo ai contratti "My Way" e "For You" predisposti dalla [redacted] affatto simili a quello che ci occupa).

II) Alla luce del corretto inquadramento della fattispecie negoziale come contratto unitario di natura atipica, s'impone la valutazione di "meritevolezza" degli interessi perseguiti dalle parti (art.1322/2 c.c.), giudizio che, se negativo, è causa di nullità del contratto per violazione dei principi posti a presidio della funzionalità del contratto medesimo.

Lo scrutinio riguarda, quindi, la causa in concreto "obiettivata" mediante il tessuto delle condizioni contrattuali, cui è non è estranea la conformazione del rischio, elemento connaturato a qualsiasi investimento finanziario.

Giova evidenziare che il contratto aleatorio si caratterizza per una situazione di incertezza circa il vantaggio



o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nel corso dello svolgimento del rapporto; l'alea che connota la causa negoziale (dell'investimento) manca in presenza di un'obiettiva sproporzione - da valutarsi ex ante, al momento della stipula del contratto - fra i rispettivi valori acquisiti dalle parti.

III) Nella specie, il Piano finanziario così consegnato genera uno squilibrio dipendente dalla sproporzione delle posizioni di partenza e perciò stesso non è sorretto da un'apprezzabile ragione giustificatrice, intesa come causa concreta del negozio (o scopo pratico dell'operazione, sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione al di là del modello astratto utilizzato: cfr. Cass.06/10490).

L'operazione a lungo termine (quindici anni), lungi dall'integrare il piano di accumulo di tipo previdenziale desiderato dalla Intermite, che intendeva assicurarsi quanto meno la restituzione del capitale investito (ciò che il funzionario della banca le avrebbe garantito, in sede di stipula del contratto: v. deposizione del teste [REDACTED], si risolve in un investimento fortemente aleatorio (solo) per la cliente/risparmiatrice, esposta a conseguenze svantaggiose senza la seria prospettiva di un corrispondente lucro a medio termine, mentre l'interesse dell'intermediario è sostanzialmente privo di margini di rischio.

Il tessuto di regole e vincoli contrattuali depone in tal senso, se è vero che:

la Banca, in posizione potenziale di conflitto d'interessi, programma natura ed entità degli investimenti e, con l'immediata disponibilità della somma erogata a mutuo, negozia titoli propri di difficile collocazione (lo "zero coupon" non è quotato nei mercati regolamentati ed è di difficile commerciabilità) senza vincoli di mandato, ergo senza che la cliente possa interloquire ed intervenire sulla gestione dei fondi o sulla composizione dei titoli acquistati (se non recedendo anticipatamente dall'operazione finanziaria, a condizioni onerose), blindati peraltro dal vincolo pignoratizio;

la Banca, quindi, (indirettamente) si autofinanzia, si avvantaggia ulteriormente del lungo periodo di (pre)ammortamento del mutuo, lucrando cospicui interessi, mentre il rimborso del capitale le viene garantito dai titoli obbligazionari in pegno;



di contro, la [REDACTED] che non conosce il costo né il rendimento dei titoli (non risulta essere stata informata sul prezzo d'acquisto delle obbligazioni) e del fondo d'investimento azionario (che espone l'investitore a rischi elevati), non può disinvestire gli strumenti finanziari per l'intero periodo, non percepisce frutti *medio tempore*, rimborsa al mutuante, di soli interessi, più del doppio del valore delle quote del fondo comune, colloca la convenienza in corrispondenza del loro controvalore, con margini di redditività del tutto aleatori (è altamente probabile che il prodotto non abbia un rendimento tale da compensare gli interessi pagati negli anni e garantire un utile e che, pertanto, a scadenza, dia risultati negativi) mentre metà dell'investimento - quello in obbligazioni - ha una funzione di garanzia della restituzione del mutuo e non è in grado di offrire un rendimento all'investitore.

E' evidente, pertanto, che la ragione pratica dell'affare contraddice la dichiarata causa d'investimento, data l'inesistenza di una situazione di alea bilaterale, essendo il rapporto sin dall'inizio interamente sbilanciato in favore della banca che, avvalendosi delle proprie superiori competenze in materia di strumenti finanziari, ne approfitta per indurre il cliente a stipulare un contratto prospettato come idoneo a soddisfare aspettative diverse, ma in realtà utile solo ad assicurare un vantaggioso finanziamento alle attività che la Banca intendeva svolgere (cfr. Cass.17/4907 e Cass. 15/22950, in tema di piano finanziario "My Way").

Il prodotto "unico", così strutturato, altera sensibilmente l'equilibrio contrattuale (a favore dell'operatore specializzato e professionale) generando così una fattispecie illecita sotto il profilo funzionale, che non supera il vaglio di legittimità imposto dall'art.1322/2 c.c. (v. giurisprudenza richiamata nonché Cass.15/19559; Cass.16/2900; Cass.17/31183).

Il regolamento d'interessi realizzato dal piano finanziario "Visione Europa" è "immeritevole" di tutela, non può assolutamente annoverarsi tra i contratti atipici degni di considerazione da parte del nostro ordinamento e la sua "irrilevanza" giuridica ne travolge ogni clausola ed ogni effetto.

Va allora dichiarata nulla ex art.1418 c.c. la convenzione (in alternativa, si dovrebbe parlare di mera inefficacia giuridica del negozio, come sostiene il minoritario indirizzo dottrinale e giurisprudenziale).



IV) Ne discende che la Banca è tenuta a restituire le somme percepite *sine valida causa obligandi* (art.2033 c.c.).

Segnatamente, il montante complessivo delle somme versate dalla [REDACTED] nell'arco del quindicennio, pari a Euro 54.847,58 (n.59 ratei con periodicità trimestrale di Euro 929,62 ciascuno, il primo scaduto il 31.12.00), *datio* non oggetto di contestazione da parte della convenuta e, quindi, da ritenersi pacifica (ex art.115 cpc).

All'attrice, che ne ha fatto richiesta, spettano poi gli interessi legali maturati dai singoli versamenti al saldo (dalle carte processuali si desume la mala fede dell'*accipiens*, ben consapevole che l'operazione congegnata non poteva garantire una remunerazione ai risparmi dell'investitore) e gli interessi legali anatocistici sugli interessi scaduti, a decorrere dalla domanda giudiziale, secondo il dettato dell'art.1283 c.c.

* * * * *

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:

- dichiara nullo ed inefficace il piano finanziario "Visione Europa" stipulato *inter partes* il 25.10.00;
- per l'effetto, condanna la [REDACTED] come rappresentata, a restituire a [REDACTED] la somma di Euro 54.847,58 con gli interessi legali primari e secondari di cui al punto IV) di parte motiva;
- condanna la Banca a rifondere a parte attrice le spese e competenze di lite, che liquida in Euro 8.793,70 (Euro 793,70 per esborsi; Euro 8.000,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap.

Taranto, 9.1.2020

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)



